



Copia

CITTA' DI ALTAMURA
Provincia di Bari

N° 98 del registro

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con i poteri: DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: REGOLAMENTO AFFRANCAZIONE DEI CANONI DI NATURA ENFITEUTICA E DEI CANONI LIVELLARI SULLE TERRE DI EX USO CIVICO E SULLE TERRE PER LE QUALI IL COMUNE DI ALTAMURA RISULTA TITOLARE DEL DIRITTO DEL CONCEDENTE.

L'anno **2018** il giorno **25** del mese di **Maggio** nella Casa Comunale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Vittorio LAPOLLA

Nominato per la provvisoria gestione del Comune di Altamura con D.P.R. del 22 febbraio 2018 di scioglimento del Consiglio Comunale , trasmesso dalla Prefettura il 26.02.2018 prot.11014 Area II- EE.LL., alla presenza del Segretario Generale Antonella FIORE ha adottato la seguente deliberazione:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(con i poteri del Consiglio Comunale)

Richiamata la proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45/2017 e letta la seguente relazione del Dirigente del I Settore, ed i documenti da cui è corredata:

PREMESSO CHE

- sul territorio comunale di Altamura sono presenti numerosi fondi di origine demaniale (le cosiddette terre civiche o proprietà collettive facenti parte del cosiddetto “demanio universale”), che a seguito di procedimenti di sistemazione di terre civiche in favore dei possessori (quotizzazioni, assegnazioni, legittimazioni ecc.) sono divenute allodiali (di proprietà privata) con il gravame del pagamento del canone di natura enfiteutica in favore del Comune;
- Si tratta dei fondi inseriti negli elenchi del Decreto di Affrancazione Usi civici del Commissario per la liquidazione degli usi civici di Bari prof. Distaso Rep.825 del 23/03/1960 (detto anche Decreto Matine), negli elenchi degli Stati Arbitrari Occupatori redatti dal perito demaniale Ramunni, giusta relazione tecnica del 20/10/1962.
- Il Comune di Altamura, inoltre, è catastalmente titolare del “diritto del concedente” su numerosissimi fondi, per i quali i privati cittadini risultano qualificati come “livellari e/o enfiteuti”.
- Talvolta tali fondi risultano inseriti anche nei suddetti elenchi della Regione Puglia delle terre di ex uso civico (Decreto Matine o Stati Arbitrari Occupatori).

EVIDENZIATO CHE il Comune di Altamura procede, su istanza di parte, all'affrancazione dei canoni di natura enfiteutica o dei canoni livellari, per le seguenti fattispecie:

- Uso Civico – Decreto Matine;
- Uso Civico – Stati Arbitrari Occupatori;
- Livello/Enfiteusi

PER QUANTO CONCERNE L'USO CIVICO:

- in data 23/03/1960 il Commissario aggiunto per la liquidazione degli usi civici di Bari prof. Nicola Distaso emanava il decreto di affrancazione degli usi civici rep. 825 (detto Decreto Matine), in base al progetto di liquidazione degli usi civici del demanio “Matine”, redatto dal perito istruttore geom. Ciro Lapeschi, aggiornato dal perito agrario Dario Ramunni in data 29/05/1957, registrato a Bari il 24/3/1960 al n. 7015, trasmesso al Sindaco di Altamura con nota prot. n. 488 del 28/03/1960 e successivamente trascritto presso la CC.RR.II. di Trani il 15/12/1960, R.G. 39759 e R.P. 36275;
- in forza del suddetto decreto “Matine”, si procedeva a liquidare gli usi civici sui fondi individuati, con l'imposizione a carico dei possessori di un canone annuo di natura enfiteutica da corrispondere al Comune di Altamura, salvo la facoltà degli stessi di richiedere l'affrancazione dei canoni;
- gli atti relativi alle operazioni di verifica demaniale del Comune di Altamura a cura del perito Ramunni, sono stati trasmessi all'Amministrazione Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio, avvenuta dal 15 marzo al 14 aprile 1963, costituiti da:
 - Relazione Tecnica 20/10/1962 del perito agr. Dario Ramunni;
 - n. 1 Stato occupatori (A) Parchi illegittimi;
 - n. 1 Stato occupatori (B) Terre irregolarmente censite;
 - n. 1 Stato occupatori (C) Zone alienate in periodo di divieto;
 - n. 1 Stato occupatori (D) Guaragnone;
 - n. 1 Stato occupatori (E) Ente di Riforma.
- gli atti relativi alla sistemazione demaniale del Comune di Altamura sono stati inviati a questo Comune in copia conforme dalla Regione Puglia – Ufficio usi civici – con nota prot. 3361 del 19/1/2006;

Richiamata la seguente normativa in materia di usi civici:

- **La Legge n. 1766 del 16/6/1927**, riguardante il *“Riordinamento degli usi civici nel Regno”*;
- **Il R.D. n. 332 del 26/2/1928** all’oggetto: *“Approvazione del regolamento per la esecuzione della Legge n.1766 del 16/6/1927, sul riordinamento degli usi civici nel Regno”*;
- **La Legge Puglia n.7 del 28/01/98 smi**, ad oggetto: *“Usi Civici e Terre Collettive, in attuazione della Legge 16.6.1927, n. 1766 e del R.D. 26.2.1928, n. 332”* smi che attribuiva alla Regione la competenza all'affrancazione del canone enfiteutico (livello o censo) o di natura enfiteutica, previo *“versamento dell'importo relativo al Comune interessato pari a venti volte l'ammontare dello stesso, rivalutato con gli interessi legali degli ultimi cinque anni”* (art.10 comma 3° L.R.n.7/98);
- **La Legge Puglia n.32 del 5/12/01**, art.17, punto 1, comma 2/quarter che delegava ai Comuni di competenza *“ le conseguenti operazioni di aggiornamento dei dati e dei canoni, enfiteutici o di natura enfiteutica, dei censi, dei livelli e di tutte le altre prestazioni perpetue di natura demaniale e quelle di affrancazione dei canoni stessi, nonché dei censi, dei livelli e di tutte le altre prestazioni perpetue di natura demaniale”*;
- **La Legge Puglia n.14 del 04/08/2004**, art. 54 (Usi civici - Semplificazione delle procedure di legittimazione) che approvava (comma 1) la legittimazione di tutte le terre della Regione Puglia proposte per la legittimazione e riportate negli Stati Occupatori o elenchi redatti dagli istruttori-periti demaniali per i quali il Commissario per la liquidazione degli usi civici dispose il deposito presso le segreterie comunali e la loro pubblicazione all’Albo Pretorio dei rispettivi Comuni, ai sensi dell’art. 15 del R.D. 332/1928, delegando agli stessi (comma 3) le operazioni di aggiornamento dei canoni enfiteutici, dei censi, dei livelli e di tutte le altre prestazioni perpetue di natura demaniale e quelle di affrancazione dei canoni;
- **La Legge Puglia n. 19 del 28/6/2007** di integrazione dell’art. 54 della L.R. n. 14/04 e dell’art. 10 della L.R. n.7/98 che prevedeva possibilità di riduzioni dei valori dei canoni di affrancazioni (art.1) e precisava i valori del canone di affrancazione (art.2);
- **la Legge Puglia n.45 del 28/12/2012**, art. 29 che prevedeva *riduzioni, ai fini del calcolo del capitale di affrancazione, dei canoni gravanti su terre già appartenenti al demanio civico, in misura non superiore alla metà, per i terreni inclusi nella perimetrazione di aree naturali protette di cui alla Legge 394/91 (Legge quadro sulle aree protette).*
- **la Legge Puglia n. 19 del 18/4/2014** di integrazione all’art. 29 della Legge Puglia 45/12, *che estendeva la suddetta riduzione anche ai canoni gravanti su terre già appartenenti al demanio civico, per i terreni inclusi nei siti della Rete “Natura 2000” (siti di importanza comunitaria – SIC – e zone di protezione speciale – ZPS –) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del 21/5/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, recepita ed attuata con regolamento emanato con DPR 357/97 e modificata con DPR 120/03.*

RICHIAMATE le seguenti norme di natura regolamentare approvate dal Comune di Altamura:

- **deliberazione n. 57 del 26/11/2009** con cui il Consiglio Comunale, stabiliva, tra l’altro, per le terre di cui agli elenchi del Decreto Matine (Usi Civici) e per le terre inserite negli Stati Arbitrari Occupatori, le modalità di aggiornamento dei canoni di affrancazione;
- **deliberazione n. 22 del 9/2/2010** con cui il Consiglio Comunale integrava e rettificava la precedente delibera di C.C. n. 57/2009;
- **deliberazione n. 129 del 14/12/2013** con cui la Giunta Comunale stabiliva:
 - le modalità di affrancazione per le terre comprese nel Decreto Matine e/o negli Stati degli arbitrari occupatori, legittimati ai sensi della LR 14/04 che riportavano contemporaneamente in visura la dicitura Comune di Altamura *“diritto del concedente”* e il privato *“livellario/enfiteuta”*;
 - la riduzione del 50% del canone di natura enfiteutica e conseguentemente del capitale di affrancazione, sia per le terre comprese nel Decreto Matine o negli Stati degli arbitrari occupatori che per le terre in visura catastale con la dicitura Comune di Altamura *“diritto del concedente”* e il privato *“livellario/enfiteuta”*, rientranti nel *“Parco dell’Alta Murgia”*,

istituito con D.P.R. del 10/3/2004;

- **deliberazione n. 48 del 06/05/2014** con cui la Giunta Comunale stabiliva la riduzione del 50% del canone annuo di natura enfiteutica e conseguentemente del capitale di affrancazione sia per le terre comprese nel Decreto Matine o negli Stati degli arbitrari occupatori e nelle terre in visura catastale con la dicitura Comune di Altamura “diritto del concedente” e il privato “livellario/enfiteuta”, rientranti nei siti di importanza comunitaria – SIC – e zone di protezione speciale – ZPS;
- **deliberazione n.2 del 31/01/2017** con cui il Consiglio Comunale deliberava di modificare le disposizioni vigenti contenute nelle DCC n.57/2009 e n.22/2010 in materia di affrancazione di canoni di natura enfiteutica sulle terre di ex uso civico, nonché le disposizioni vigenti in materia di affrancazione dei canoni livellari contenute nel verbale di conferenza servizi del 16/09/2004, stabilendo di introitare, a seguito dell'entrata in vigore del provvedimento de quo, unitamente al capitale di affrancazione, le ultime cinque annualità pregresse con i relativi interessi legali, ai sensi dell'art. 2948 del C.C., trattandosi di obbligazioni periodiche o di durata da pagarsi ad anno;

PER QUANTO CONCERNE IL LIVELLO:

- **con deliberazione n. 57 del 24/06/1998**, il Consiglio Comunale prendeva atto della nota del Direttore dell'Ufficio tecnico prot. 4895 del 19/02/98 di individuazione dei criteri di quantificazione dei censi gravanti su area di proprietà privata, in ossequio a quanto disposto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 143/97 e stabiliva che *il valore del capitale di affranco (censo) viene individuato nell'ammontare del reddito domenicale aggiornato, e la conseguente affrancazione sarà determinata moltiplicando tale capitale di affranco per il coefficiente 15*”;
- **con deliberazione n. 204 del 29/4/2004** la Giunta Comunale modificava la DCC n. 57/98 stabilendo che *il capitale per l'affranco di censi, livelli ed enfiteusi, sia la risultante del Reddito Domenicale aggiornato al 2004 con il coefficiente del 103,125 moltiplicato per 15*;
- **con deliberazione n. 385 del 28/07/2004** la Giunta Comunale modificava la DGC 204/04 stabilendo che *il reddito domenicale viene rivalutato dell'80% (L. 662/1996) e che sulla somma così determinata si applica il coefficiente di rivalutazione ISTAT del 17,31% (1997/2004). La risultante sarà moltiplicata per 15 quale capitale di affranco*”;
- **con Verbale Conferenza Servizi del 16/09/2004 i Dirigenti del II e VII Settore congiuntamente con l'assessore al Patrimonio, non disponendo di ulteriori elementi di valutazione inerenti la riscossione dei canoni dei livelli, propongono di riscuotere, ad evasione delle richieste di affrancazione, unitamente al capitale di affranco, a titolo di canone, le ultime 10 annualità pregresse (antecedenti la richiesta di affrancazione), determinate sulla scorta del reddito domenicale aggiornato giusta DGC n.204/04 modificata con DGC 385/04 moltiplicato per 10 ed incrementato degli interessi legali;**
- **con deliberazione n. 67 del 27/12/2004**, il Commissario Prefettizio, con i poteri di Consiglio Comunale, modificava e integrava la DCC n. 57/98, stabilendo le modalità di calcolo del capitale di affranco in caso di mancanza di reddito domenicale;
- **con Determinazione n. 166 del 20/02/2006**, il Dirigente del VI Settore LLPP precisava per maggiore chiarezza degli atti procedurali *le indicazioni riportate nella DCS n.67/04*;

Viste, altresì, le già richiamate deliberazioni n.129/2013, n.48/2014 e n.2/17;

Alla luce di quanto evidenziato in relazione alle fattispecie descritte, preso atto che:

- la disciplina nazionale e regionale in materia è complessa;
- la legislazione regionale non risulta esaustiva relativamente alle modalità di calcolo delle affrancazioni, avendo delegato ai Comuni *“Le conseguenti operazioni di aggiornamento dei dati e dei canoni enfiteutici o di natura enfiteutici o di natura enfiteutica, dei censi, dei livelli e di tutte le altre prestazioni perpetue di natura demaniale e o quelle di affrancazione dei canoni stessi...”*;
- sono presenti numerose deliberazioni e successive modifiche delle stesse, che rendono il

procedimento di affrancazione complesso e farraginoso per i continui richiami a deliberazioni e loro modifiche;

- il Consiglio Comunale con ultima deliberazione n.2/2017 dava mandato al Dirigente del I Settore Area Servizi Amministrativi ed al Cittadino di predisporre nuovo regolamento in materia di affrancazione di canoni di natura enfiteutica.
- Con nota prot. 41151 del 21/06/2017 questo Ente chiedeva alla Regione Puglia – Ufficio Usi civici - chiarimenti sui terreni che in catasto risultano con la dicitura diritto del concedente riferite al comune e “livellario enfiteuta” riferita al privato, rimasta senza riscontro

RAVVISATA la necessità di riordinare e di chiarire, in ottemperanza alle prescrizioni innanzi indicate, la procedura da osservare per le modalità di affrancazione delle terre gravate da livello e da uso civico presenti sul territorio di Altamura nonché la procedura di riscossione dei canoni annui di natura enfiteutica e canoni livellari, al fine di semplificare e ottimizzare i tempi di risposta ai cittadini, fermo restando i criteri di calcolo già adottati ed approvati dal Consiglio Comunale;

RITENUTO, altresì, necessario apportare alcune precisazioni alle modalità di affrancazione dei canoni livellari gravanti sui fondi edificati, al fine di semplificare l'attività istruttoria e di perseguire il criterio di economicità del procedimento;

DATO ATTO della necessità di puntualizzare quanto attiene alle zone “*CI realizzate*” in riferimento all'indice di fabbricabilità territoriale pari a 1,75 mc/mq, così come era previsto nelle NTA del PRG vigente per il Comune di Altamura fino all'adozione del PRG adeguato alla L.R Puglia n.56/80, giusta deliberazione del Commissario ad acta del 28/01/1993, per le quali è opportuno applicare, ai fini della determinazione del canone sulle terre di ex uso civico e del relativo capitale di affrancazione, l'importo previsto per le zone CR così come riportato nelle tabelle allegate al regolamento (0,14 €/mq Tabella A e 0,007 €/mq tabella A1);

VISTO il Regolamento sulla disciplina dei canoni livellari/enfiteusi e dei canoni di natura enfiteutica ubicate nel territorio del Comune di Altamura, redatto in continuità della complessa disciplina nazionale, regionale e comunale in materia;

Visto l'art. 6 bis delle Legge 241/1990;

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone al Commissario Straordinario di adottare il presente provvedimento con i poteri del Consiglio Comunale, salve diverse determinazioni del Consiglio Comunale;

il Dirigente del I Settore
Area servizi amministrativi e al cittadino

dott. Luca NICOLETTI

Sulla scorta della relazione presentata dal dirigente sopra indicata;

Ritenuto di provvedere in conformità;

Vista la documentazione in essa richiamata;

Vista:

- il TUEL n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- la Legge fondamentale sugli usi civici n. 1776 del 16/06/1927;

- il REGIO DECRETO 26 febbraio 1928, n. 332 (in Gazz. Uff., 8 marzo, n. 57). - Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno;
- il Decreto di affrancazione degli usi civici del 23/03/1960 a firma del Commissario per la liquidazione degli usi civici prof. Nicola Distaso, in base al progetto di liquidazione degli usi civici del demanio “Matine”;
- la Legge Puglia n. 7 del 28 gennaio 1998 smi, sugli usi civici;
- l'art. 54 della Legge Puglia n.14 del 4 agosto 2004 smi;
- art.2 della L.R. n. 19 del 28/6/2007, di modifica della Legge Puglia 07/98 smi;
- la Legge Puglia n.45 del 28/12/2012;
- l'art. 6 bis delle Legge 241/1990;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 nonché ai sensi dell'art.7 comma 2 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n.7/2013:

- in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del I Settore: “ *Parere favorevole*”;
- in ordine alla regolarità contabile del Dirigente del II Settore: “ *Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile*”;

VISTO il parere favorevole dell'organo di revisione ai sensi dell'art.239 comma 1° lett.b) punto 7) del Dlgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., acquisito con nota al prot. gen. dell'Ente al n. 36822 del 23/05/2018;

VISTO il D.P.R.del 22 febbraio 2018 con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Altamura e nominato, quale Commissario Straordinario con i poteri di Sindaco, Giunta e Consiglio, il Vice Prefetto presso il Ministero dell'Interno Dott. Vittorio Lapolla,

Tutto cio' premesso

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento e si ha qui per richiamata per essere specificamente approvata;

1. Di approvare il **Regolamento sulla disciplina dei canoni livellari/enfiteusi e dei canoni di natura enfiteutica ubicate nel territorio del Comune di Altamura;**
2. **Stabilire** che per le zone “*CI realizzate*”, ai fini della determinazione del canone sulle terre di ex uso civico e del relativo capitale di affrancazione, sarà applicato l'importo previsto per le zone CR, così come riportato nelle tabelle allegate al regolamento (0,14 €/mq Tabella A e 0,07 €/mq tabella A1);
3. di trasmettere il presente atto:
 - all'Ufficio CED del Comune, con pubblicazione nel sito internet nella sezione dedicata al I Settore;
 - ai Dirigenti del II Settore, del III Settore e del VI Settore;
 - alla Regione Puglia – ufficio usi civici;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo né quantitativo di entrate o di spesa a carico del bilancio comunale.
5. di dare atto che il ricavato dell'affrancazione sarà impiegato per opere permanenti di interesse generale della popolazione, ai sensi dell'art. 24 della L. 16/6/1927 n. 1766, previa espressa autorizzazione allo svincolo delle somme da parte della Regione Puglia, così come ribadito con nota prot. 18771 del 19/4/2011 a firma del Dirigente ufficio regionale usi civici.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 65**

Ufficio Proponente: **Patrimonio - Ufficio Usi Civici**

Oggetto: **REGOLAMENTO AFFRANCAZIONE DEI CANONI DI NATURA ENFITEUTICA E DEI CANONI LIVELLARI SULLE TERRE DI EX USO CIVICO E SULLE TERRE PER LE QUALI IL COMUNE DI ALTAMURA RISULTA TITOLARE DEL DIRITTO DEL CONCEDENTE.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Patrimonio - Ufficio Usi Civici)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 29/03/2018

Il Responsabile di Settore
Nicoletti Luca

Parere Contabile

RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 03/04/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
dott. F.sco Faustino

VISTO PER LA CONFERMA DEI PARERI DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1° DEL D.LGS. 18.8.2000 n° 267.

Il Dirigente del Servizio	Il Dirigente del Servizio Finanziario
f.to	f.to

Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

f.to

N° *reg. pubb.*

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- viene affissa all'albo Pretorio On Line dal al per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art.124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato col D.Lgs.18.8.2000, n.267.
- viene comunicata al sig. Prefetto con nota del
n.

Altamura, li.....

IL FUNZIONARIO

f.to

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile;
- è divenuta esecutiva il decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Altamura, li.....

Il Funzionario Incaricato

f.to